



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2022

INDICE

DEFINIZIONI	5
PARTE GENERALE	9
CAPITOLO 1	10
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	10
CAPITOLO 2	16
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	16
CAPITOLO 3	26
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
CAPITOLO 4	41
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	41
CAPITOLO 5	42
SISTEMA DISCIPLINARE	42
CAPITOLO 6	48
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	48
PARTI SPECIALI	49
PARTE SPECIALE – A –	50
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	50
CAPITOLO A.1	51
CAPITOLO A.2	54
CAPITOLO A.3	66
CAPITOLO A.4	68
CAPITOLO A.5	72
CAPITOLO A.6	80
CAPITOLO A.7	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO B.1	83
CAPITOLO B.2	88
CAPITOLO B.3	90
CAPITOLO B.4	91
CAPITOLO B.5	94
CAPITOLO B.6	96
CAPITOLO B.7	102
CAPITOLO B.8	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO C.1	105
CAPITOLO C.2	111
CAPITOLO C.3	112
CAPITOLO C.4	113
CAPITOLO C.5	117
CAPITOLO C.6	Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE SPECIALE – D –	119
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	119
CAPITOLO D.1	120
CAPITOLO D.3	123
CAPITOLO D.4	131
CAPITOLO D.5	134
CAPITOLO D.6	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – E –	136
Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore	136
CAPITOLO E.1	137
CAPITOLO E.2	149
CAPITOLO E.3	150
CAPITOLO E.4	153
CAPITOLO E.5	159
CAPITOLO E.6	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – F –	161
Delitti di criminalità organizzata	161
CAPITOLO F.1	162
CAPITOLO F.2	165
CAPITOLO F.3	166
CAPITOLO F.4	167
CAPITOLO F.5	170
CAPITOLO F.6	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO G.1	173
CAPITOLO G.2	179
CAPITOLO G.3	180
CAPITOLO G.4	182
CAPITOLO G.6	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – H –	185
Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio e reati in materia di marchi e segni distintivi	185
CAPITOLO H.1	186
CAPITOLO H.2	189
CAPITOLO H.3	190
CAPITOLO H.4	192
CAPITOLO H.5	194
CAPITOLO H.6	Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – I –	196
Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	196
CAPITOLO I.1	197
CAPITOLO I.2	200
CAPITOLO I.3	201
CAPITOLO I.4	202



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

CAPITOLO I.5	205
CAPITOLO I.6	Errore. Il segnalibro non è definito.

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione e gestione, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività di Prénatal Retail Group S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Capogruppo:** la società Artsana S.p.A., con sede legale in Via Saldarini Catelli, 1, Grandate (CO), che detiene interamente il capitale sociale di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni e integrazioni
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Prénatal Retail Group S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione
- **Datore di Lavoro:** inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
-

- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Fornitori di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Prénatal Retail Group S.p.A. o coloro che svolgono attività lavorativa per Prénatal Retail Group S.p.A. in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Gruppo:** il gruppo di società facente capo ad Artsana S.p.A.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Prénatal Retail Group S.p.A.

- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001
- **Organo Dirigente:** il Consiglio di Amministrazione di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Organi Sociali:** sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale, (laddove nominato), di Prénatal Retail Group S.p.A.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- **Partner:** le controparti contrattuali di Prénatal Retail Group S.p.A., quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Prénatal Retail Group S.p.A. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Prénatal Retail Group S.p.A. nell'ambito delle Attività Sensibili
- **Prénatal Retail Group** (o la “Società” o “PRG”): Prénatal Retail Group S.p.A., con sede legale in Via Bertani, 6, Milano
- **Procedure:** documenti organizzativi e *policy* che disciplinano le modalità

operative di gestione di processi di interesse e rilevanza generale per l'organizzazione aziendale

- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Prénatal Retail Group S.p.A. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori
- **Testo Unico Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e sue successive modificazioni e integrazioni



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i cosiddetti Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale¹.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e da ultimo integrati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* introdotto dal D.L. 25

¹ Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: “È noto che il D. Lgs. 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma ‘societas delinquere non potest’. E ciò perché, ad onta del *nomen juris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale”.

- settembre 2001, n. 350, successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (iii) reati societari (art. 25-ter introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente integrato, in particolare, con il reato di “corruzione tra privati” dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e con il reato di “istigazione alla corruzione tra privati” dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);
 - (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
 - (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
 - (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228);
 - (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
 - (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
 - (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
 - (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
 - (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
 - (xii) delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 e successivamente integrato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133);

- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xvi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
- (xvii) reati ambientali (art. 25-*undecies* introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- (xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* introdotto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- (xix) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167)²;
- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* introdotto dalla Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75);

² In proposito, si specifica che le fattispecie richiamate dall'art. 25-*terdecies* del Decreto 231 sono state oggetto di abrogazione da parte del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il quale, però, contestualmente, ha previsto l'introduzione di analoghe norme all'interno del codice penale (in particolare, all'art. 604-*bis* c.p.). Come specificato dall'art. 8 del D. Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (vale a dire le "linee guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Si evidenzia come, con L. 30 novembre 2017, n. 179, il Legislatore abbia introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231 il cosiddetto *whistleblowing*, ovverosia un istituto (di derivazione anglosassone) teso all'agevolazione delle segnalazioni di eventuali irregolarità (ovverosia commissione di reati o violazioni, o presunte violazioni, del Modello) e alla tutela del soggetto segnalante.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 La Società

Prénatal Retail Group è una società che opera nell'ambito del *“commercio, anche di importazione e di esportazione, sia all'ingrosso che al minuto, anche per corrispondenza, nonché per l'esercizio di rappresentanze nazionali ed estere e l'attività di intermediazione per la vendita di articoli e prodotti nei seguenti settori: giocattoli ed articoli per l'infanzia; articoli da regalo, articoli sportivi, articoli di cartoleria, cancelleria, libreria ecc.”*.

2.2 Adozione del Modello

La Società risulta, sin dal 12 marzo 2019 essere dotata di un Modello, che è stato poi periodicamente rivisto e aggiornato nel tempo.

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale), cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di segnalare le opportunità di aggiornamento dello stesso.

2.3 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Fornitori, Consulenti e Partner.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra*

individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Fornitori, nei Consulenti e nei Partner che operano nell'ambito delle Attività Sensibili e, pertanto, dei Destinatari in generale, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche, nei termini dianzi spiegati, per la Società.

2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria (aggiornate da ultimo in data 21 luglio 2021) e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della "as-is analysis" e alla luce delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D. Lgs. 231/01.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di "Identificazione delle Attività Sensibili" che in quella di "Effettuazione della *Gap Analysis*" sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

- i. una "Parte Generale", contenente i principi previsti dalla normativa, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l'indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull'adeguatezza dello stesso e il sistema sanzionatorio;

- ii. le seguenti “Parti Speciali” predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, ritenute astrattamente rilevanti in relazione all’attività svolta dalla Società:
- “Parte Speciale A”, relativa ai *“Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001;
 - “Parte Speciale B”, relativa ai *“Reati societari”*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di “corruzione tra privati”);
 - “Parte Speciale C”, relativa ai *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo”*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-octies e dell’art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001;
 - “Parte Speciale D”, relativa ai *“Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001;
 - “Parte Speciale E”, relativa ai *“Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d’autore”*, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001;
 - “Parte Speciale F”, relativa ai *“Delitti di criminalità organizzata”*, la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall’art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001;

- “Parte Speciale G”, relativa ai “*Reati ambientali*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- “Parte Speciale H”, relativa ai “*Reati contro l’industria e il commercio*” e “*Reati in materia di marchi e segni distintivi*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*bis.1* e dell’art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001;
- “Parte Speciale I”, relativa ai “*Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*quinqies* e dell’art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- “Parte Speciale L”, relativa ai “*Reati tributari*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*quinqiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- “Parte Speciale M”, relativa ai “*Reati di contrabbando*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei principi Generali di Comportamento;
4. indicazione dei principi Specifici di Comportamento;
5. descrizione dei controlli dell’Organismo di Vigilanza;
6. indicazione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.5 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo in essere presso la Società ovvero – per quanto applicabili – nell’ambito del Gruppo di cui questa fa parte, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un “*quid novi*”: l’attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è da sempre caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un’analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell’ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Prénatal Retail Group;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione ad un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");

- la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.5.1. In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “*delega*”.

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale laddove necessario, *job description*, ecc.);;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
- i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.6 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Partner (commerciali/finanziari), Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza nel loro complesso non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);

- 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D. Lgs. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e

con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV nel suo complesso non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale. L'OdV rimane in carica per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, cesserà alla cessazione dello stesso, per qualsiasi causa. Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società o nei Consigli di Amministrazione di altre società del Gruppo;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società o di altre società del Gruppo;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi della Società o delle società del Gruppo,

dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società o in altre società del Gruppo;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere all'atto della nomina una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.6;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di

attuazione e l'operatività del Modello;

- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare, coordinandosi con le funzioni aziendali a ciò preposte, proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o

delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso l'Amministratore Delegato, laddove nominato, o, in sua mancanza, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione (anche avvalendosi del supporto e del coordinamento delle funzioni interne);
- la seconda, su base almeno semestrale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del

Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

É, inoltre, prevista la possibilità di svolgere riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria.

3.5 Rapporti tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo

Nell'ambito delle proprie attività l'OdV si può anche relazionare e confrontare con l'organismo di vigilanza della Capogruppo onde favorire le più opportune sinergie tra gli stessi. L'organismo di vigilanza della Capogruppo svolge, in particolare, un ruolo di impulso e sensibilizzazione, anche promuovendo la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione dei presidi di controllo nell'ambito del Gruppo che ad essa fa capo.

Eventuali interventi correttivi sul Modello, conseguenti all'attività di coordinamento sopra descritta, restano ovviamente di esclusiva competenza della Società, che opera su stimolo del proprio Organismo di Vigilanza.

Ferma restando l'autonomia dei singoli organismi di vigilanza, è prevista la possibilità di organizzare riunioni periodiche – in un'ottica di pariteticità – tra quello istituito in capo alla Capogruppo e quelli delle altre società del Gruppo, allo scopo di mettere a fattor comune gli eventuali spunti di miglioramento che possono emergere dalle esperienze applicative dei singoli modelli organizzativi.

3.6 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Il sistema di *whistleblowing*

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e

l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*, al paragrafo 3.6.1);
- informativa costante (attinente a talune tematiche su cui è opportuno che l'OdV riceva informazioni almeno su base semestrale, come meglio spiegato *infra*, al paragrafo 3.7);
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – annuale, semestrale o ad evento –, per il migliore svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio dettagliato nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società).

3.6.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale;

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.*

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;

- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza: **odv@prenatalretailgroup.com**. Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Prénatal Retail Group S.p.A., via delle Primule 5, 20185 Cogliate (MB)".

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

3.6.2 Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

3.6.3 Canali di segnalazione

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha istituito un ulteriore canale informativo rispetto a quello indicato al precedente paragrafo.

Infatti, al fine di garantire la disponibilità, per i potenziali segnalanti, di un ulteriore canale che rispetti i requisiti di cui alla normativa in materia di *whistleblowing*, le segnalazioni possono altresì essere trasmesse agli indirizzi di posta elettronica personali dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che vengono comunicati dalla Società a tutti gli interessati.

3.7 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

In ogni caso – come anticipato – la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro,

per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all'articolo 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

3.8 Informativa costante

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza su base almeno semestrale, verbalmente o tramite la casella *e-mail* dello stesso, al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo, le informazioni rilevanti concernenti:

- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate);
- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di P.A. e ogni altro documento rilevante in materia ambientale;
- ogni documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di emergenza);
- i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società nonché ai cosiddetti "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV o da funzione da questo delegata in formato cartaceo o elettronico.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi dello stesso.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 5.

4.2 Selezione ed informazione dei Fornitori, Consulenti e Partner

Relativamente ai Fornitori, ai Consulenti ed ai Partner, gli stessi verranno adeguatamente informati, anche tramite apposite clausole, delle previsioni di cui al Modello.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dalla Legge 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Le sanzioni applicabili ai Dipendenti, conformemente alle previsioni di cui al CCNL applicabile, sono le seguenti:

- 1) rimprovero verbale, in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- 2) rimprovero scritto, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;
- 3) multa per importo fino a un massimo di quattro ore della retribuzione base ovvero sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci giorni, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- 4) licenziamento con preavviso, in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;
- 5) licenziamento senza preavviso, in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento consapevole in

contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria; nonché nel caso di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità con quanto normativamente previsto.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- 2) richiamo scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- 3) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da persona dallo stesso delegata. Inoltre, tale misura è prevista per l'ipotesi di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante delle violazioni del presente Modello (ai sensi e per gli effetti della normativa sul *whistleblowing*)

ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Si sottolinea, come il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all'eventuale componente variabile/premiale della retribuzione).

Inoltre, ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo il Consiglio di Amministrazione – e le persone da questo designate ovvero delegate – responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

Fatto salvo quanto sopra, restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

5.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

5.6 Misure nei confronti dei dipendenti di altra società del Gruppo distaccati presso PRG

Alla notizia di una violazione del Modello da parte di uno o più dipendenti di una società che siano – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – distaccati presso PRG ma soggetti al potere disciplinare della società distaccante, detta violazione è accertata ai sensi del precedente paragrafo e comunicata alla società distaccante per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare.

La Società si riserva di valutare le eventuali violazioni del Modello anche ai fini della possibile sospensione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con la società i cui dipendenti abbiano violato il Modello, e/o recesso unilaterale da tali rapporti contrattuali, o della risoluzione degli stessi (nella misura in cui alla Società sia consentito esercitare tali facoltà in base ai rapporti contrattuali in essere con la società in questione).

5.7 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 6

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di monitoraggio che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che contempla verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, l'OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria**

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;

- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il codice penale prevede quindi tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l’attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e

amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p. è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza – Banca d'Italia e Consob –, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto³.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001)

³ Laddove queste siano “funzioni prettamente pubblicistiche”, tale qualifica può dirsi integrata (Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ritenuti astrattamente rilevanti per la Società.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario Consob, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare, garantisca per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale

della Società faccia indebite “pressioni” su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, incorporando l'induzione alla corruzione rispetto alla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

Il legislatore del 2012 ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE cORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (Art. 322-BIS c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-*bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- a) a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, delle Corti internazionali;
- b) a funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) a persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) a membri e ad addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- g) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- h) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- a) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- b) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (Art. 346-BIS c.p.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di

rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali, i componenti del Collegio Sindacale e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore con tale ultima modifica ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, ovverosia da parte del concussore e del concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un

pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzia in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

A.2.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

A.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

* * *

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*novies* per il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" previsto e punito dall'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

* * *

LEGGE 06/11/2012 NR. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". La norma definisce una serie di misure finalizzate ad assicurare il controllo, la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione intesa nella sua ampia accezione.

Di seguito si evidenziano pertanto per opportuna completezza i reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 – già indicati nel loro complesso nel presente Modello – considerati altresì rilevanti dalla Legge 190/2012.

- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche relativamente alla gestione delle ispezioni e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi;
- 2) Gestione delle pratiche doganali;
- 3) Gestione dei rapporti con gli agenti;
- 4) Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'ente è parte attiva/passiva);
- 5) Partecipazione di esponenti aziendali a processi penali.

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.

Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il fornitore/collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;

- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. *Selezione e assunzione del personale;*
- b. *Gestione di omaggi e liberalità;*
- c. *Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali;*
- d. *Gestione dei rimborsi spese;*
- e. *Gestione dei flussi finanziari;*
- f. *Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare, per servizi/ consulenze) e gestione dei relativi rapporti;*
- g. *Ottenimento e gestione di finanziamenti relativi alla cosiddetta finanza agevolata.*

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono preferibilmente essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all’interno di documenti, politiche, regole o regolamenti aziendali);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, a mezzo della stessa, di analoghi poteri;
- c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- d) le procure devono essere attribuite, modificate, revocate (in caso di assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.) nonchè tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a);
- c) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3 la Società – anche eventualmente adottando apposite procedure – pone in essere i seguenti principi specifici:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche relativamente alla gestione delle ispezioni e all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi
 - a. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società ove necessario deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti nel Capitolo 2.5.1.2 della Parte Generale del presente Modello. In ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A., in particolare laddove questi abbiano carattere di particolare rilevanza (ad esempio, laddove si tratti di incontri con rilievo strategico ovvero di carattere ispettivo, e non meramente esecutivo/tecnico);
 - b. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;

- c. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
- d. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2) Gestione delle pratiche doganali

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- a. individua la funzione deputata a rappresentare la stessa nei confronti delle Autorità doganali;
- b. verifica la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere i titoli autorizzativi;
- c. archivia metodicamente tutta la documentazione telematica inviata e ricevuta per la gestione delle pratiche doganali;
- d. garantisce l'effettuazione di controlli periodici sugli adempimenti doganali;
- e. garantisce che l'Organismo di Vigilanza sia informato con nota scritta in caso di accertamenti doganali rilevanti e aggiornato in merito all'esito degli stessi.

Con riferimento a tale Attività si rinvia, laddove applicabili, ai principi generali e specifici previsti dalla Parte Speciale M, relativa ai reati di contrabbando.

3) Gestione dei rapporti con gli agenti

- a. La Società adotta presidi per la selezione degli agenti e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
 - i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli agenti avvenga in modo trasparente e standardizzato e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;

- iii. la regolamentazione del processo di conclusione dei contratti di agenzia, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
 - iv. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun agente;
 - b. i contratti tra la Società e gli agenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
 - c. nei contratti con gli agenti è previsto l'inserimento di una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, (tra cui i principi in materia di anti-corruzione) impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231;
 - d. la Società organizza sessioni informative e/o formative periodiche nei confronti degli agenti.
- 4) Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'ente è parte attiva/passiva)
- a. La scelta dei consulenti legali cui affidare incarichi per la difesa e/o la rappresentanza dell'ente, avviene mediante una verifica circa l'onorabilità e la professionalità degli stessi e con l'obbligo per questi ultimi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
 - b. nei contratti con i consulenti legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi per rappresentare la Società nell'ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi adottati dalla Società con il presente Modello e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione degli stessi;
- 5) Partecipazione di esponenti aziendali a processi penali

- a. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.
- b. in occasione di procedimenti in cui è coinvolta la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società – anche adottando apposite procedure – rispetta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

1) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - v. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

2) Gestione di omaggi e liberalità

- a. È fatto divieto di offrire omaggi o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- b. La Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:
 - i. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi;
 - ii. adozione di un sistema di tracciabilità dei prodotti utilizzati per le campionature.
- c. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale.

3) Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali

- a. È previsto un *iter* di valutazione della richiesta di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare i contorni del coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente;
- b. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- c. nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere

debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;

- d. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare;
- e. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel corso dell'anno.

4) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

5) Gestione dei flussi finanziari

- a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli dovranno tenere conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);
- b. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- c. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati;

- d. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6) Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare, per servizi/consulenze) e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. i relativi contratti devono contenere clausole *standard* con cui:
 - i. i Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
 - ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.).
- c. i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo modalità standardizzate;
- d. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

7) Ottenimento e gestione di finanziamenti relativi alla cosiddetta finanza agevolata

Nell'ambito di tale Attività Strumentale, la Società garantisce:

- a. la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici;
- b. il monitoraggio costante dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
- c. l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta;
- d. la presentazione di un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano richieste.

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione"*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto sia di particolare tenuità.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Il reato è punibile a querela di parte.
- Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile

alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D. Lgs. n. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell’art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – il reato di “**corruzione tra privati**”.

L’Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali oggi recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata **"Istigazione alla corruzione tra privati"**, prevista e punita dall'art. 2635-bis c.c., che recita come segue:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta "attiva", in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 ("Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]") e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. ("Chiunque offre o promette [...]").

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio;
- 2) Gestione delle operazioni sul capitale.

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con agenti;
- 2) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

- a. Selezione e assunzione del personale;
- b. Gestione di omaggi e liberalità;
- c. Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali;
- d. Gestione dei rimborsi spese;
- e. Gestione dei flussi finanziari;
- f. Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare, per servizi/consulenze) e gestione dei pagamenti.

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttabili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;

- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
- c) servirsi di intermediari, quali agenti, Fornitori, Consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni *no profit*, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

- d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio

- a. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito del suddetto comportamento, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- b. Nell'ambito delle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio è garantita la partecipazione di più soggetti, allo scopo di garantire un doppio controllo sulle singole fasi di tali attività.

- c. È fatto obbligo di garantire la massima tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti le attività in oggetto, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti.

2) Gestione delle operazioni sul capitale

- a. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito del suddetto comportamento, è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- b. Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:
- l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
 - il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'operazione sul capitale.

CAPITOLO B.6

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rapporti con gli agenti

- a. La Società adotta presidi per la selezione degli agenti e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
 - i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli agenti avvenga in modo trasparente e standardizzato e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;
 - iii. la regolamentazione del processo di conclusione dei contratti di agenzia, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
 - iv. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun agente;
- e. i contratti tra la Società e gli agenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- f. nei contratti con gli agenti è previsto l'inserimento di una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, (tra cui i principi in materia di anti-corruzione) impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231;

- g. la Società organizza sessioni formative e/o informative periodiche nei confronti degli agenti.

2) Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

- a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;
 - l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sull'onorabilità e professionalità dei consulenti;
 - la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
 - che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
 - che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

1) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
- i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

- iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- v. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

2) Gestione di omaggi e liberalità

- a. La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b. tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in generale, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c. la Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:
 - i. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi;
 - ii. adozione di un sistema di tracciabilità dei prodotti utilizzati per le campionature.
- d. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale.

3) Gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali

- a. È previsto un *iter* di valutazione della richiesta di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare i contorni del coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente;

- b. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'iter autorizzativo;
- c. nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;
- d. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare;
- e. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel corso dell'anno.

4) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

5) Gestione dei flussi finanziari

- a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali in merito ai flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli dovranno tenere conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata

(ad esempio, paradisi fiscali, Paesi rientranti nelle *black-list* internazionali, ecc.);

- b. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- c. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati;
- d. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6) Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare, per servizi/consulenze) e gestione dei relativi rapporti

- a. I contratti tra la Società i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. detti contratti devono contenere: clausole *standard* con cui
 - i. i Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);

- ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.).
- c. i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e modalità standardizzate;
- d. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE – C –

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

CAPITOLO C.1

C.1.1. I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni ("Decreto Antiriciclaggio"), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente conseguia il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la

Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la punizione di chi *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”* e un trattamento sanzionatorio più mite *“quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*.

Il secondo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-*bis* c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniera" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-*ter.1* c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"*.

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-*ter.1* c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

* * *

La novella legislativa – come anche rilevato da Confindustria con la circolare n. 19867/15 (*"Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231"*) – non specifica se la responsabilità dell'ente sia limitata al caso in cui il reato-base dell'autoriciclaggio (ovverosia il "delitto non colposo" il cui provento venga reimpiegato) rientri tra i reati presupposto di cui al Decreto 231 ovvero se essa possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Nell'ottica di ridurre – a livello generale – il rischio di commissioni di illeciti nell'ambito dell'attività societaria e al fine di migliorare ad ogni livello la *compliance* aziendale, si è comunque ritenuto di dare rilievo – oltre alla fattispecie di "false comunicazioni sociali", prevista e punita dall'art. 2621 c.c. – anche a fattispecie delittuose non ricomprese nel catalogo dei reati presupposto, vale a dire i reati tributari.

In particolare, si è valutato il rischio di commissione dei seguenti reati tributari:

- art. 10-*bis* D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- art. 10-*ter* D. Lgs. 74/2000: omesso versamento di IVA;
- art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000: indebita compensazione.

C.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel “finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-*quinquies*.1 c.p.).

Ai sensi dell'art. 270-*quinquies*.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare per servizi/consulenze) e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Gestione dei flussi finanziari;
- 3) Gestione degli adempimenti fiscali;
- 4) Gestione delle pratiche doganali.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO C.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare per servizi/consulenze) e gestione dei relativi rapporti

- a. I contratti tra la Società i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. detti contratti devono contenere clausole *standard* con cui:
 - i. i Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o, se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
 - ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.).
- c. i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e modalità standardizzate;
- d. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

2) Gestione dei flussi finanziari

- a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli dovranno tenere conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata;
 - b. tali controlli vengono effettuati tenendo conto di quanto stabilito nei contratti stipulati dalla Società e sulla base delle liste paese (secondo le indicazioni, per esempio, suggerite dal FATF/GAFI) sia delle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione europea);
 - c. qualora i pagamenti provengano da soggetti terzi (rispetto alla controparte contrattuale di PRG) sono previsti appositi presidi di controllo atti a verificare che tali soggetti siano stati autorizzati ovvero delegati a effettuare il pagamento a fronte di un valido titolo giuridico; sono previsti, inoltre, procedure di controllo (ovvero obblighi di informativa) presso l'istituto bancario di riferimento (*i.e.* la banca che ha incassato il pagamento per conto di PRG);
 - d. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
 - e. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati;
 - f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.
- 3) Gestione degli adempimenti fiscali e gestione dei rapporti finanziari infragruppo
- a. La Società si impegna a garantire:

- i. l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli sia in relazione alle operazioni finanziarie ingraggruppo sia in relazione alle attività di gestione degli adempimenti fiscali, a titolo esemplificativo:
 - verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute;
 - verifica circa il corretto versamento delle imposte dovute sul valore aggiunto.

Con riferimento a tale Attività si rinvia, laddove applicabili, ai principi generali e specifici previsti dalla Parte Speciale L, relativa ai reati tributari.

4) Gestione delle pratiche doganali

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- a. individua la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti delle Autorità doganali;
- b. verifica la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere i titoli autorizzativi;
- c. archivia metodicamente tutta la documentazione telematica inviata e ricevuta per la gestione delle pratiche doganali;
- d. garantisce l'effettuazione di controlli periodici sugli adempimenti doganali;
- e. garantisce che l'Organismo di Vigilanza sia informato con nota scritta in caso di accertamenti doganali rilevanti e aggiornato in merito all'esito degli stessi.

Con riferimento a tale Attività si rinvia, laddove applicabili, ai principi generali e specifici previsti dalla Parte Speciale M, relativa ai reati di contrabbando.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne in relazione alla prevenzione dei Reati di di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CAPITOLO C.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE – D –

**Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

CAPITOLO D.1

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".*

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- 1) Gestione adempimenti ex T.U. Sicurezza;
- 2) Selezione degli appaltatori e sub appaltatori.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. *La politica aziendale in tema di sicurezza*

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. *Compiti e responsabilità*

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74–79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
- 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;

- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;

- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso:

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;

- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla *"riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi"*;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

CAPITOLO D.4

D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione degli adempimenti ex T.U. Sicurezza:

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

1. adempie puntualmente e alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. conferisce deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro che tengano conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali. Le deleghe sono ammesse a condizione che: i) risultino da atto scritto recante data certa; ii) il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
3. fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
4. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

6. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

1. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in formato "originale", iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
2. sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato il proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
3. fornisce, ai sensi dell'Allegato 16 al Testo Unico Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
4. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi elaborino

un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;

5. impedisce l'inizio dei lavori in presenza di eventuali situazioni di fatto pericolose;
6. verifica che l'attività affidata agli Appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che sarà contrattualmente convenuto – delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. nei rapporti contrattuali con gli appaltatori prevede clausole che stabiliscano l'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
8. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori, provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

CAPITOLO D.5

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

CAPITOLO D.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-bis del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-bis), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-novies).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla

sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell’art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all’accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* Internet).

L’art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all’interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l’autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione frodolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di

intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI
(ART. 635-BIS C.P.)**

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI
UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI
PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi*

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “mediante le condotte di cui all’art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il fatto di cui all’art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un’area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di*

arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato".

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito "*Legge sul Diritto d'Autore*").

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (art. 171-bis Legge sul Diritto d'Autore)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di

dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (art. 171-ter Legge sul Diritto d'Autore)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali;
- 2) Gestione flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- 3) Gestione licenze per programmi *software*;
- 4) Gestione dei contenuti multimediali del sito *web* aziendale e di quelli diffusi nei negozi;
- 5) *Marketing* dei prodotti.

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, service provider ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis e 25-novies del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;

5. predisporre e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali

- a. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- i. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- m. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:
 - i. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - ii. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
 - iii. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- iv. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- v. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- vi. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- vii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- viii. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- ix. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- x. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xi. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali

filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- xii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xiii. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xiv. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xvi. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
- xvii. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

2) Gestione flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione

- a. La Società garantisce, tramite la formalizzazione di specifici presidi,

- i. la conservazione di tutta la corrispondenza intercorsa per via telematica con la P.A.;
 - ii. misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche per via telematica, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
 - iii. misure di protezione dei documenti elettronici, attraverso, ad esempio, l'utilizzo della firma digitale;
- b. tutte le comunicazioni ufficiali alle Pubbliche Amministrazioni avvengono tramite l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata, in modo da avere traccia dei percorsi di invio e ricezione dei dati.

3) Gestione delle licenze per programmi software

- a. La Società effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi *software*;
- b. la Società verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- c. la Società garantisce l'effettuazione di attività di formazione nei confronti dei dipendenti in relazione all'Attività Sensibile in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

4) Gestione dei contenuti multimediali del sito web aziendale e di quelli diffusi nei negozi

- a. La Società verifica che non vengano trasmessi nelle aree comuni, ovvero comunque messi a disposizione nei negozi, materiali ottenuti in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore;
- b. la Società verifica che sul sito *web* aziendale non vengano utilizzati materiali ottenuti in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore.

5) Marketing dei prodotti

- a. Per lo svolgimento di attività di marketing dei propri prodotti la Società si avvale di agenzie di primario *standing* e riconosciuta affidabilità.
- b. la Società garantisce la previsione di apposite clausole nei contratti con i quali affida a terzi l'attività di *marketing* (compresa la progettazione di campagne pubblicitarie) finalizzate a stabilire oneri e responsabilità per lo sviluppo di tali attività nel rispetto della proprietà intellettuale altrui.
- c. le campagne pubblicitarie sono sottoposte ad una preliminare verifica di tutti i contenuti utilizzati all'interno delle medesime e al controllo del pagamento di eventuali diritti connessi all'utilizzo di opere coperte dall'altrui diritto d'autore.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE SPECIALE – F –
Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all’art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all’acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all’art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniera*” di cui all’art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all’art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all’art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Da un’analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6 c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all’art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all’art. 24-ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall’art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione delle controparti contrattuali;
- 2) Selezione e assunzione del personale;
- 3) Gestione dei rapporti con gli agenti.

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione delle controparti contrattuali

- a. I contratti tra la Società i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. detti contratti devono contenere: clausole *standard* con cui
 - i. i Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
 - ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello.
- c. i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo modalità standardizzate.
- d. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.
- e. I principi descritti valgono anche per la selezione e la gestione dei rapporti con terze parti operanti all'estero.

2) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
- i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - v. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

3) Gestione dei rapporti con gli agenti

- a. La Società adotta presidi per la selezione degli agenti e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
- i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli agenti avvenga in modo trasparente e standardizzato e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;
 - iii. la regolamentazione del processo di conclusione dei contratti di agenzia, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
 - iv. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun agente;
- b. i contratti tra la Società e gli agenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;

- c. nei contratti con gli agenti è previsto l'inserimento di una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, (tra cui i principi in materia di anti-corruzione) impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231;
- d. la Società organizza sessioni formative e/o informative periodiche nei confronti degli agenti.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE SPECIALE – G –

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

G.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006

In relazione al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'art. 133 stesso D. Lgs. 152/2006 dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il Legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cosiddetto doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'art. 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità ex Decreto 231:

- scarico senza autorizzazione;

- scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi o aeromobili.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto⁴ che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

^{**} Cass. Pen., 2 luglio 2008, n. 26526.

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiale o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).

Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste la secondo comma dell'art. 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'art. 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma⁵ oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma⁶ da attribuire alla previsione del secondo comma.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, COMMA 4, SECONDO PERIODO, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato in oggetto è commesso da chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza un certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'art. de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

⁵ Cass. Pen., 13 aprile 2010, n. 2206.

⁶ Cass. Pen., 14 marzo 2007, n. 26479.

(ART. 260 BIS, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 260 *bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Sanzioni (art. 279, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente art. non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque.

In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.

Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

Per quel che concerne la disciplina sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti:

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III, c.p.

G.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

G.1.5 Fattispecie di cui al D. Lgs. n. 202/2007

Infine sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D. Lgs. 202/2007).

G.1.6 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto,

importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON AGGRAVANTE AMBIENTALE (ART. 452-OCTIES C.P.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.⁷)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

⁷ Il reato è stato introdotto dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del T.U. Ambiente, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D. Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

- 1) Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento dei rifiuti).

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;

- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento degli stessi)

La Società

- a. adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
- c. vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare,
 - i. affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti (ad esempio, toner e apparecchiature elettriche) esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
 - ii. nei contratti con queste ultime cura che siano inserite clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo della Società, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo della Società, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE – H –

**Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio e reati in
materia di marchi e segni distintivi**

CAPITOLO H.1

H.1.1. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25 bis.1 *“Delitti contro l'industria e il commercio”*.

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

H.1.2. Reati in materia di marchi e segni distintivi

I reati di *“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”* e di *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*, previsti rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati sopra descritti (rientranti tra i *“Delitti contro l'industria e il commercio”*), rientrano tra i *“Delitti contro la pubblica fede”*. Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell'autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell'ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli art. 473 c.p. e 474 c.p., in quanto ritenuti *prima facie* rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;

- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (ad esempio, modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- *alterazione*, ossia nella modificazione dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione in senso stretto.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

Il reato è configurabile qualora, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. È inoltre punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.

Tali reati sono punibili a condizione che siano state rispettate norme di legge, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- 1) Vendita di prodotti interessati da brevetti, disegni, modelli industriali, marchi e/o segni distintivi;
- 2) Gestione dei rapporti commerciali e delle comunicazioni relative ai prodotti.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

H.3.1 Il sistema in generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. le regole di corretta e legittima concorrenza;
2. il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla trasformazione;
3. la normativa italiana in materia generalmente applicabile.

H.3.2 Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* 1 e 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- 2) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza ottenere la preventiva licenza;
- 3) imitare servilmente i prodotti di un concorrente;
- 4) effettuare una descrizione di un prodotto non esattamente corrispondente a quella reale;
- 5) indicare una composizione di un tessuto non esattamente corrispondente a quella reale;
- 6) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- 7) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- 8) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- 9) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- 10) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

CAPITOLO H.4

Principi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

- 1) *Vendita di prodotti interessati da brevetti, disegni, modelli industriali, marchi e/o segni distintivi*
 - a. la Società garantisce che, prima della commercializzazione dei Prodotti, siano effettuate specifiche ricerche di anteriorità in tutto il mondo e la verifica che i segni distintivi, i brevetti e i disegni e modelli industriali utilizzati con riguardo ai propri prodotti non violino la proprietà industriale altrui;
 - b. la Società garantisce la tracciabilità di tutti i segni distintivi, i brevetti e i disegni e modelli industriali registrati dalla medesima o eventualmente concessi in licenza alla Società da parte di terzi titolari;
 - c. nell'ambito del processo di commercializzazione dei prodotti, la Società garantisce la verifica che l'etichettatura indicante la provenienza dei Prodotti e la loro composizione corrisponda al vero e che la dicitura "made in" sia apposta solo su prodotti che soddisfino le caratteristiche di legge necessarie per potersi fregiare di tale indicazione.
- 2) *Gestione dei rapporti commerciali e delle comunicazioni relative ai prodotti*
 - a. la Società non permette in alcun modo la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei concorrenti;
 - d. la Società individua attraverso specifiche deleghe di poteri le figure aziendali deputate a rilasciare dichiarazioni all'esterno, prevedendo eventuali facoltà di subdelega;

- e. la Società si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nello svolgimento delle attività commerciali e di pubblicizzazione dei propri Prodotti;
- f. la Società garantisce l'effettuazione di controlli sui contenuti del materiale pubblicitaria e su tutti gli altri supporti attraverso i quali siano commercializzati e/o pubblicizzati i propri Prodotti, affinché non vengano riportate informazioni non veritiere riguardo ai medesimi.
- g. nell'ambito del processo di commercializzazione dei Prodotti, la Società provvede all'adeguata formazione dei propri Dipendenti addetti alle vendite al fine di garantire una corretta informazione dei clienti in merito alle caratteristiche e all'origine dei Prodotti venduti e la diffusione di informazioni veritiere, corrette e in alcun modo lesive dell'immagine di *competitor*.

CAPITOLO H.5

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.

PARTE SPECIALE – I –

**Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini terzi il cui
soggiorno è irregolare**

CAPITOLO I.1

I.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quinquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-*quinquies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La norma precisa, inoltre, al comma 2, che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

palesamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiati-ve degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'"impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*"Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *"dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato"* o ne favorisce la permanenza *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità"*.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie trattate nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Conclusione di contratti con fornitori operanti in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Impiego diretto di personale proveniente da Paesi terzi;
- 3) Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Conclusione di contratti con fornitori operanti in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali e gestione dei relativi rapporti

- a. la Società garantisce che la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali, ad esempio, le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), sia svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali soggetti deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante* (ad esempio, effettuazione prima della instaurazione di rapporti commerciali con un Fornitore considerato a rischio, di una due diligence preventiva volta ad accertare che il medesimo non impieghi lavoro minorile e/o forzato e rispetti la normativa prevista in materia);
- b. chiunque all'interno della Società rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da Fornitori è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia. Nel caso la segnalazione si rilevi fondata, l'OdV emetterà una raccomandazione per il Consiglio di Amministrazione della Società, affinché questo adotti gli opportuni provvedimenti;
- c. nei contratti con i Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano; (ii) di essere a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi. Tali contratti dovranno regolare in maniera graduata le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231 (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);

- d. devono essere svolti *audit* periodici nei confronti di tutti i Fornitori ritenuti a rischio volti alla verifica del rispetto degli obblighi assunti in materia di tutela del lavoro di cui al precedente punto c.

2) Impiego diretto di personale proveniente da Paesi terzi

- a. La Società adotta presidi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c. la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- d. in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- e. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- f. la Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello adottato dalla Società;
- g. la Società garantisce la registrazione in un apposito elenco delle scadenze dei permessi di soggiorno di lavoratori provenienti da Paesi terzi e richiede ad ogni scadenza la documentazione relativa all'avvio della pratica di rinnovo del permesso stesso.

3) Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato

Fatto salvo il rispetto dei principi indicati al precedente punto 1):

- a. vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:
 - i. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
 - ii. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
 - iii. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - iv. la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
 - v. l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi terzi, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi extra UE.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE SPECIALE – L –

Reati tributari

CAPITOLO L.1

L.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quiquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quiquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo

operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non

corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF"). In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano

- *“commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.*

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Tributari

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale);
- 2) Contabilità e fatturazione (anche infragruppo).

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa;
6. a non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Con riferimento ai rapporti con l’Amministrazione fiscale, la Società adotta specifici presidi in base ai quali:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Amministrazione fiscale sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva;
- siano indicati i soggetti delegati ad interfacciarsi con i funzionari pubblici dell'Amministrazione fiscale in caso di ispezioni e che in tali circostanze presiedano almeno due esponenti della Società.

CAPITOLO L.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- a. non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- b. non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio, costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento e/o in qualsiasi altra maniera.

All'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, la Società cura che vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti.

Nell'ambito della gestione della fiscalità aziendale, si tiene conto anche di eventuali operazioni su asset – siano essi asset fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie – in relazione alle quali la Società si impegna a garantire:

- a. l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;

- b. il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- c. che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

2) Contabilità e fatturazione

Nell'ambito di tale Attività, la Società adotta presidi (anche informatizzati) volti a garantire:

- a. la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- b. che le scritture contabili rilevanti a fini fiscali siano correttamente conservate;
- c. il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di più soggetti (compresi soggetti esterni) nello svolgimento delle principali attività previste in materia contabile (fatturazione, contabilità, pagamento, archiviazione della documentazione).

L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- a. controllo, anche attraverso soggetti esterni circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- b. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;

- c. controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

Per quanto concerne la gestione della contabilità e della fatturazione infragruppo, la Società si impegna a:

- a. garantire che i servizi resi tra le società appartenenti al proprio Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato;
- b. garantire nella gestione dei rapporti infragruppo il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);
- c. garantire la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- d. garantire l'individuazione di compiti e responsabilità con riguardo all'assolvimento della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing*.

CAPITOLO L.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle Procedure aziendali attinenti alla prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle Procedure aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO L.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.



MODELLO 231 DI PRÉNATAL RETAIL GROUP S.P.A.

PARTE SPECIALE – M –

Reati di contrabbando

CAPITOLO M.1

M.1.1. I reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001)

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, oltre ad apportare alcune modifiche al codice penale, è intervenuto direttamente sul Decreto, apportandovi modifiche, tra cui l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies ("**Reati di Contrabbando**").

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie astrattamente rilevanti.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI (ART. 282 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque:

- (a) introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. 43/1973;
- (b) scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- (c) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- (d) asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del D.P.R. 43/1973;
- (e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- (f) detenga merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 del D.P.R. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI (ART. 286 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2 del D.P.R. 43/1973 costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI (ART. 287 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 del D.P.R. 43/1973.

CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI (ART. 288 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA (ART. 291 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usi altri mezzi fraudolenti.

ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (ART. 292 D.P.R. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

* * *

Si precisa che, in virtù dell'intervento di "depenalizzazione" operato dal D.Lgs. 8/2016, le fattispecie di cui al D.P.R. 43/1973 sopra richiamate si configurano ora come illeciti amministrativi, salvo assumere rilevanza penale laddove ricorra una delle circostanze di cui all'art. 295 del D.P.R. 43/1973.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO (ART. 295 D.P.R. 43/1973)

In particolare, l'art. 295 del D.P.R. 43/1973 prevede le seguenti circostanze aggravanti:

- (a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- (b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- (c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- (d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- (d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

CAPITOLO M.2

Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di Contrabbando

La principale Attività Sensibile, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato è la seguente:

- 1) Gestione delle pratiche doganali.

CAPITOLO M.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i Reati di Contrabbando.

La Società sensibilizza dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa sulle tematiche relative al rispetto delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla normativa in ambito doganale.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure aziendali interne, nell'ambito di operazioni doganali;
3. laddove applicabili, agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni in ambito doganale;
4. affidare le attività di trasporto e gli adempimenti doganali solo a soggetti di accertata affidabilità.

CAPITOLO M.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione delle pratiche doganali

La Società si impegna a garantire:

- a) il rispetto del divieto di introdurre nel territorio nazionale prodotti esteri in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di contrabbando;
- b) che i soggetti deputati a intrattenere rapporti con le Autorità doganali siano previamente individuati e che tali rapporti siano tenuti nell'ottica della massima trasparenza e collaborazione (anche in occasione di *audit* da parte dell'Autorità);
- c) il controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata alle Autorità doganali e la corretta archiviazione stessa;
- d) che le responsabilità legate alla circolazione dei prodotti siano espressamente regolate a livello contrattuale con fornitori e clienti;
- e) adeguati controlli in relazione ai Fornitori che effettuino in favore della Società attività nell'ambito in oggetto;
- f) che l'Organismo di Vigilanza sia informato con nota scritta in caso di accertamenti doganali rilevanti e aggiornato in merito all'esito degli stessi.

Per la selezione di controparti coinvolte nell'Attività Sensibile in oggetto, si rinvia, per quanto applicabile ai presidi relativi alla *"Selezione dei fornitori, assegnazione contratti (in particolare, per servizi/consulenze) e gestione dei relativi rapporti"*, previsti dal Capitolo A.5.3.

CAPITOLO M.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche/integrazioni rispetto all'Attività Sensibile in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO M.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.